



Corte di Appello di Bari
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
presso il Consiglio Giudiziario di Bari

REGOLAMENTO

Art. 1. Costituzione

Al fine di assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, anche mediante l'adozione di azioni positive consistenti in misure volte alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono l'uguaglianza sostanziale dei generi nell'esercizio delle attività giurisdizionali, è costituito presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari il Comitato per le Pari Opportunità.

Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari.

Art. 2. Composizione

Il Comitato dura in carica quattro anni; i suoi componenti restano in carica fino alla fine della consiliatura in cui sono stati nominati.

Il Comitato è composto da sei membri, di cui:

- a) un o una componente del Consiglio giudiziario nominato tra i magistrati eletti;
- b) due magistrati, di cui almeno uno donna, designati congiuntamente dalla Giunta distrettuale dell'ANM e/o dall'ADMI, preferibilmente svolgenti funzioni giudiziarie diverse (civili, penali, del lavoro, di appello);

- c) una donna avvocato, designata dal Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del capoluogo del Distretto, ovvero, in mancanza del C.P.O., dallo stesso Consiglio dell'Ordine;
- d) un'esperta in materia di parità, designata dalla Consigliera Regionale di Parità o dalla Commissione Pari Opportunità presso la Regione;
- e) una componente del Comitato Pari Opportunità costituito tra il personale amministrativo degli uffici giudiziari presso la Corte di Appello o, in mancanza del detto C.P.O., designata dall'Organismo di Rappresentanza Unitaria del Personale previsto dall'art. 43 cod.P.O., o ancora, ove questo non provveda, indicata dal Dirigente Amministrativo della Corte.

Alla scadenza del mandato, qualora le associazioni e le amministrazioni su indicate non provvedano alla designazione delle loro rappresentanti, quelle facenti parte del precedente comitato sono prorogate di diritto fino a quando non interverranno le nuove nomine.

Presidente di diritto del Comitato è il componente del Consiglio giudiziario.

Al suo interno, il Comitato nomina il vice Presidente, individuandolo nel suo componente più anziano, e del vice segretario individuandolo nel più giovane.

Art. 3. Funzioni

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio Giudiziario, interventi volti ad assicurare una reale pari opportunità tra uomo e donna.

Ha funzioni ausiliaria, propositiva e consultiva non vincolante nei confronti del Consiglio Giudiziario e del CPO presso il CSM (CPOM) nelle materie di pertinenza, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alle valutazioni di professionalità e alla osservanza delle circolari del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di tutela di genere.

A tal fine, nel rispetto dei canoni operativi di ragionevolezza, funzionalità, certezza e prevedibilità ed assicurando nel contempo la trasparenza e la conoscibilità degli

atti e degli interventi posti in essere, d'ufficio o anche su sollecitazione di chiunque sia interessato, esso si pone i seguenti compiti:

- a) analizzare, previa attività di documentazione e raccolta dati provenienti da tutti gli uffici giudiziari del distretto, il lavoro giudiziario quotidiano, per verificare il rispetto nella materia tabellare delle esigenze delle magistrature in gravidanza o che provvedono in via esclusiva o prevalente alla cura dei figli, previa audizione degli stessi magistrati al fine della determinazione dei turni di servizio o feriali, alla stregua di quanto previsto nel paragrafo 42 della circolare n. 27060 del 19 dicembre 2005 sulle tabelle di organizzazione degli uffici;
- b) individuare dei criteri di bilanciamento nella distribuzione degli affari giudiziari, indicando modalità compatibili con la contingente situazione dei magistrati, degli avvocati e del personale amministrativo, al fine di recuperare energie lavorative per l'ufficio, in modo da contenere gli effetti negativi delle assenze obbligatorie per maternità e limitare i periodi di astensione facoltativa ed i congedi parentali, con la inevitabile perdita di professionalità che ne deriva (impiego del magistrato distrettuale, previo monitoraggio della sua attività e dell'incidenza delle assenze per maternità sul complesso delle assenze dal servizio; individuazione di funzioni compatibili con le specifiche esigenze del magistrato donna);
- c) interloquire nella formazione delle sezioni al fine di evitare la concentrazione di sole donne o soli uomini (cosiddetta "segregazione di genere"), e vigilare sul rispetto di criteri automatici di assegnazione degli affari giudiziari, in modo da evitare pregiudizi di genere nelle decisioni;
- d) favorire, anche mediante incontri di studio, convegni e formazioni di reti telematiche, lo scambio di esperienze con realtà esterne al mondo giudiziario, in tema di organizzazione del lavoro, anche per valutare la possibilità di suggerire la creazione di precondizioni sociali indispensabili per conciliare il lavoro professionale con la cura della famiglia (servizi di aiuto e assistenza alla famiglia, previsioni di orari di lavoro compatibili con il ruolo parentale, creazioni di asili nido all'interno degli uffici giudiziari);

- e) formulare proposte al fine di assicurare la effettiva e paritaria partecipazione delle donne all'attività di formazione professionale sia a livello centrale sia a livello decentrato, individuando tempi, orari e modalità di svolgimento degli incontri di studio che non siano incompatibili con la vita familiare anche attraverso i sistemi di e-learning;
- f) inserire nella formazione professionale moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere;
- g) formulare proposte al fine di favorire nella scelta dei relatori per gli incontri di studio e dei commissari di concorso, e sulla base delle disponibilità manifestate, le magistrature che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione dell'incarico;
- h) avviare azioni di formazione della dirigenza volte ad una maggiore sensibilizzazione sulle tematiche delle pari opportunità ed alla diffusione di una cultura della giurisdizione fondata sul principio della non discriminazione;
- i) favorire la conoscenza tra tutti i magistrati, gli avvocati ed il personale degli uffici giudiziari delle normative a tutela delle pari opportunità, dei congedi parentali e della maternità;
- l) monitorare le scelte organizzative degli uffici giudiziari, degli orari delle udienze e di apertura delle cancellerie onde favorire, anche attraverso proposte, l'equilibrio tra responsabilità professionali e familiari di magistrati, avvocati e personale amministrativo.
- m) seguire le politiche comuni sia a livello nazionale che europeo, proponendo eventualmente alla Commissione Europea progetti formativi e attuativi di politiche di genere nel mondo giudiziario, con la finalità di realizzare un equilibrio tra responsabilità familiari e professionali;
- n) informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere pari opportunità per tutti gli operatori giudiziari nella vita lavorativa e nella formazione, anche attraverso l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studi;
- o) elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad individuare manifestazioni anche indirette di

discriminazione, nonché intraprendere azioni positive a seguito della segnalazione o la denuncia di prassi distorte o di circolari o direttive che non rispettino il principio di non discriminazione;

p) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a creare e diffondere una cultura di rappresentanza femminile, nonché a promuovere la partecipazione delle donne negli organi istituzionali e associativi, sollecitando l'effettiva applicazione di norme di leggi e regolamenti;

q) garantire il riequilibrio delle presenze femminili negli uffici direttivi e semidirettivi e comunque nelle posizioni apicali, verificando in concreto il rispetto dell'art. 48 d.lvo 11 aprile 2006, n. 198 nelle scelte dei candidati.

Art. 4. Funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.

Il Presidente:

- rappresenta il Comitato anche con gli organismi esterni;
- lo convoca e lo presiede;
- stabilisce l'ordine del giorno della riunione, tenendo conto delle proposte formulate;
- riferisce al Consiglio Giudiziario sulle iniziative da intraprendersi per l'attuazione delle funzioni di cui innanzi;
- delega il vice presidente o altro componente a rappresentare il comitato in caso di urgenza.

Il Vice Presidente:

- sostituisce il Presidente in caso di impedimento dello stesso;
- su delega del Presidente svolge funzioni di rappresentanza del Comitato;

Il Segretario:

- fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio Giudiziario svolge le usuali attività di Segreteria.

Art. 5. Organizzazione interna del Comitato.

Il Comitato definisce, al suo interno, l'organizzazione dei lavori, la periodicità degli incontri ed i criteri di studio ed approfondimento delle tematiche.

Art. 6. Convocazioni.

Il Presidente convoca il Comitato almeno ogni due mesi.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno due componenti e decide con la presenza di almeno quattro componenti.

La convocazione delle sedute è comunicata ai componenti all'esito della precedente seduta, ovvero per via telematica sette giorni prima; il termine può essere abbreviato in caso di convocazione straordinaria, ma non può essere inferiore a tre giorni.

Il Presidente forma l'ordine del giorno, con l'assistenza del segretario, anche su indicazione dei componenti e lo comunica, per via telematica, nel termine di cui al precedente comma tre.

Le delibere saranno approvate a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 7. Decadenza e Dimissioni

Il componente del Comitato Pari opportunità decade laddove non giustifichi la propria assenza per oltre tre riunioni. Nel caso di decadenza quale componente del Comitato così come nel caso in cui vengano rassegnate le dimissioni, gli organismi deputati alla nomina dei componenti provvederanno alla sostituzione del componente dimissionario o decaduto, che comunque rimarrà in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 8. Diritto di informazione.

Il Consiglio Giudiziario assicura al Comitato informazioni preventive su argomenti di interesse dello stesso. Trasmette tempestivamente documenti preparatori.

Il Comitato, in persona del suo Presidente, può richiedere in qualsiasi momento al Presidente del Consiglio Giudiziario e agli organi istituzionali consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità.

Art. 9. Strumenti e Risorse.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può richiedere al Consiglio Giudiziario:

- la collaborazione degli Uffici dello stesso;
- l'utilizzazione di risorse economiche per promuovere iniziative, indagini e ricerche;
- e quant'altro necessario per il raggiungimento delle proprie finalità.

Bari, 16 ottobre 2008

Dott.ssa Rosa CALIA DI PINTO – **Presidente**

Dott.ssa Adriana DORONZO – **Vicepresidente**

Dott.ssa Teresa LIUNI – **Componente**

Avv. Antonella ROSELLI – **Componente**

Dott.ssa Maria LEUZZI – **Componente**

Dott.ssa Angela M. STOIA – **Componente Segretario**
